

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15896 Anno 2022

Presidente: CRUCITTI ROBERTA

Relatore: NAPOLITANO ANGELO

Data pubblicazione: 17/05/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Roberta CRUCITTI Presidente
Andreina
GIUDICEPIETRO Consigliere
Pasqualina A.P.
CONDELLO Consigliere
Riccardo GUIDA Consigliere
Angelo NAPOLITANO Consigliere rel.

IRPEF AVVISO DI
ACCERTAMENTO
PAGAMENTO
R.G. N. 3195/2013

CC – 9/03/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3195/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GIAN PIERO REVERBERI, c.f. RVRGPR39L29D969B, rappresentato e
difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avvocati Cesare Glendi e Luigi Manzi, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Roma in via Federico Confalonieri n. 5;

– controricorrente –



Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA, sede di Genova, n. 143/2011, depositata il 7/12/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 9 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto.

Rilevato che:

l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 143/2011 pronunciata dalla CTR della Liguria, deducendo quanto segue.:

con avviso di accertamento n. R4C010401367/2006, l'Ufficio di Genova 1 accertò che il Sig. Gian Piero Reverberi (d'ora in poi, anche "*il contribuente*") aveva percepito nell'anno d'imposta 2002 un reddito da lavoro autonomo, riveniente dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno, per un importo di euro 88.358, oltre che un reddito da lavoro dipendente di euro 7.994, entrambi corrisposti dalla S.I.A.E. Il Reverberi non avrebbe dichiarato la percezione di tali redditi.

Secondo l'Ufficio, benché il Reverberi risultasse cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel 1989, iscritto all'AIRE nel 1990, emigrato in Svizzera nel 1989, egli risultava, nell'anno d'imposta in questione, proprietario di immobili nel territorio dello Stato, intestatario di utenze elettriche e telefoniche oltre che titolare di partita IVA aperta nel 2000, ed aveva legami familiari con la moglie, non legalmente separata, ed i figli, residenti in Italia.

Pertanto, in applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), che pone una presunzione legale relativa di residenza in Italia dei soggetti emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato, tra cui la Svizzera (art. 3 TUIR), con il conseguente obbligo del contribuente di sottoporre a tassazione in Italia tutti i suoi redditi ovunque prodotti, l'Ufficio emise il detto avviso di accertamento.



Il Reverberi propose ricorso dinanzi alla CTP di Genova, che lo respinse. La CTR della Liguria riformò la sentenza di prime cure, ritenendo che sin dal 1989 il contribuente fosse effettivamente residente in Svizzera. Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

In vista dell'adunanza, il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato ch

1. Con il primo motivo, rubricato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, TUIR e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*", l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato i fatti e le circostanze che avrebbero dovuto indurre la CTR a ritenere che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, fosse residente in Italia.

Ha inoltre ricordato che l'art. 2, comma 2 bis, TUIR pone un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: è quest'ultimo che deve provare di risiedere effettivamente in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato (nel caso di specie, la Svizzera).

Orbene, secondo l'Agenzia, il contribuente non avrebbe offerto tale prova.

I documenti prodotti da lui in giudizio, infatti, sarebbero scritti in lingua straniera, contrariamente a quanto prescrive l'art. 122 c.p.c., ed in ogni caso sarebbero idonei, tutt'al più, a dimostrare una effettiva residenza in Svizzera per gli anni successivi al 2002.

L'Agenzia avversa la parte della sentenza in cui si afferma che, anche se potesse configurarsi una doppia imposizione ai fini fiscali, in base ai principi stabiliti dalla convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione ai fini fiscali, egli dovrebbe essere considerato residente solo in Svizzera.



L'effettiva residenza, infatti, in presenza di indici fattuali obiettivamente contrastanti, con riferimento agli interessi economici, dovrebbe essere determinata in base a quale sia lo Stato in cui il contribuente ha i suoi stretti legami familiari.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "*Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.*", l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata perché non avrebbe adeguatamente motivato l'adesione data dalla CTR alla prospettazione del contribuente.

In particolare, la CTR non avrebbe spiegato sulla base di quali elementi ha affermato che il contribuente non avrebbe utilizzato la partita IVA aperta in Italia e che non si sarebbe ingerito nella gestione della società Reverberi Edizioni Musicali s.r.l., nonostante che di tale società fosse legale rappresentante e socio al 50%.

La sentenza di appello, inoltre, non avrebbe adeguatamente motivato circa la irrilevanza della intestazione delle utenze domestiche al contribuente per l'anno 2002.

La CTR, di converso, avrebbe indebitamente enfatizzato circostanze che non deporrebbero univocamente per la residenza effettiva del contribuente in Svizzera già nel 2002, come la sua attività di direttore artistico della Cleo Music AG di Galgenen e il conseguimento della cittadinanza svizzera nel 2009.

3. I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

3.1. Innanzitutto deve rilevarsi che erroneamente il primo motivo è stato rubricato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: dal suo svolgimento è chiaro che l'Agenzia non ha inteso criticare la sussunzione della fattispecie di causa sotto una disposizione di legge piuttosto che sotto un'altra, o stigmatizzare la violazione di una disposizione di legge erroneamente interpretata dal giudice di appello;



l'Agenzia, in realtà, ha voluto criticare il percorso argomentativo attraverso il quale la CTR è giunta a ritenere che il contribuente è residente in Svizzera, e che di conseguenza non era tenuto a dichiarare al fisco italiano i redditi percepiti nell'anno 2002.

La parte pubblica, infatti, non ha contestato, se non nominalmente, la violazione dell'art. 2, comma 2 bis, TUIR da parte della CTR, ma solo la valutazione delle prove della residenza in Svizzera addotte dal contribuente.

A questo proposito deve ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'erronea intitolazione di un motivo di ricorso per cassazione non impedisce il suo inquadramento in uno degli altri motivi previsti dall'art. 360 comma 1 c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso qualora dallo sviluppo espositivo del motivo, sia pur erroneamente rubricato, sia chiaramente evincibile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 26310 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014)

3.2. Tanto premesso, l'Agenzia, con il ricorso, fa valere essenzialmente il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, sulla base dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella sua formulazione previgente all'entrata in vigore dell'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134 del 2012. Senonché il ricorso, pure ammissibile, è infondato.

La CTR *a quo* ha accertato, con una motivazione sufficiente e con una congrua valutazione degli elementi di prova offerti dal contribuente, che quest'ultimo si era trasferito in Svizzera sin dal 1989, dove è stato assunto a tempo pieno quale direttore artistico della Cleo Music AG di Galgenen, vivendo nel detto Comune ed ivi usufruendo del servizio sanitario elvetico, delle prestazioni assicurative e previdenziali.



Il contribuente è inoltre titolare di patente di guida rilasciata dalle autorità svizzere, ha una carta d'identità svizzera e gli è stata riconosciuta la cittadinanza elvetica.

Contrariamente all'assunto dell'Agenzia delle Entrate, la CTR ha accertato, all'esito di una valutazione probatoria insindacabile in questa sede, che il contribuente, già a far data dal 1989, non deteneva più quote sociali della Reverberi Edizioni Musicali s.r.l., non rivestiva più cariche all'interno di detta società, né esercitava alcuna ingerenza nella sua attività. Inoltre, la CTR ha affermato che la partita IVA di cui era titolare il contribuente non era mai stata usata dal periodo in cui egli aveva trasferito la sua residenza in Svizzera; né, per la CTR, assume rilevanza, a sostegno della tesi dell'Agenzia delle Entrate, che il contribuente fosse percettore di compensi da parte della SIAE.

Il giudice di appello si è dato carico anche di escludere che il fatto che la moglie e i figli del contribuente risiedessero in Italia potesse inficiare la conclusione delle prove da lui offerte, tutte convergenti nel senso che, sin dal 1989, il Reverberi fosse residente in Svizzera.

Del resto, già con l'ordinanza n. 2894/2021, all'esito di una controversia tra le medesime parti in relazione all'anno d'imposta 2008, questa Corte ha rigettato un analogo ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, giudicando congruamente motivata la sentenza della CTR che, sulla base della concessione della cittadinanza svizzera al contribuente nel 2009, aveva ritenuto provato che il Reverberi, quantomeno a partire dalla seconda metà degli anni '90, fosse stabilmente residente in Svizzera.

3.3. In conclusione, non sussiste il vizio di insufficiente motivazione dedotto dalla parte pubblica; né compete a questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorio raccolto nei giudizi di merito.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.



3.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosene, in memoria, antistatario.

3.5 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro quattromila per onorari ed euro duecento per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore del controricorrente

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Il Presidente
(Roberta Crucitti)

